

Conclusioni del ricorrente

- Modificare la decisione di concessione di un solo punto in una decisione di concessione di due punti;
- in subordine, ordinare a l'APN di trasmettere al Tribunale l'insieme degli atti e documenti sulla base dei quali il direttore generale ha fondato le sue decisioni del 7 settembre e del 23 novembre 2006 e annullare dette decisioni nonché le decisioni del comitato paritetico;
- condannare l'APN a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento danni una somma simbolica di un euro;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Van Arum/Parlamento**(Causa F-139/07)**

(2008/C 92/99)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti**

Ricorrente: Rinse van Arum (Winksele, Belgio) (rappresentante: W. van den Muijsenbergh, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Il ricorrente chiede, da una parte, la modifica del rapporto informativo e, in subordine, il suo annullamento. In ulteriore subordine, egli chiede di ordinare che gli venga notificato l'insieme delle prove alla base di talune osservazioni controverse che figurano nel suo rapporto informativo e di prendere una decisione circa fatti e valutazioni controversi. D'altra parte, il ricorrente chiede la condanna dell'APN a pagare un risarcimento simbolico di EUR 1

Conclusioni del ricorrente

- Modificare il rapporto informativo;
- in subordine, annullare in toto il rapporto;
- in ulteriore subordine, ordinare che venga notificato al ricorrente l'insieme delle prove alla base di talune osservazioni controverse che figurano nel suo rapporto informativo e prendere una decisione circa taluni fatti e valutazioni controverse;
- condannare l'APN a pagare un risarcimento simbolico di EUR 1;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso presentato il 20 dicembre 2007 — Maniscalco/Commissione**(Causa F-141/07)**

(2008/C 92/100)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Daniele Maniscalco (Roma, Italia) (rappresentanti: C. Cardarello et F. D'amora, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di inquadrare il ricorrente nel gruppo IV, livello 13°, grado 1.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione ADMIN.B.2/OG/jmt/ D(07)23504;
- dichiarare la fondatezza della domanda tesa al riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle differenze retributive decorrenti alla data di instaurazione del rapporto riconoscendo la spettanza del 16° grado di inquadramento;
- ordinare alla Direzione generale del Personale e dell'amministrazione — Direzione A — Personale e carriere di corrispondere la somma dovuta, oltre gli interessi ed accessori, corrispondente alla differenza di trattamento economico intercorrente tra il 13° ed il 16° grado spettante;
- riconoscere per l'avvenire l'inquadramento al 16° livello contrattuale e nel grado appropriato agli anni d'esperienza professionale.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 — Yannoussis/Commissione**(Causa F-143/07)**

(2008/C 92/101)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Georgios Yannoussis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Pappas, avvocato)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee